



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **FAGGI, RIPAMONTI, BERGESIO, SAPONARA, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE ANGELIS, DORIA, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SIRI, SUDANO, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2022 ^(*)

Misure a sostegno del turismo giovanile e costituzione della società
« Turismo e Giovani Spa »

^(*) Testo non rivisto dalla presentatrice

ONOREVOLI SENATORI. – I dati dell'Osservatorio nazionale del turismo ci consegnano l'immagine di un settore che, se pure ancora sotto gli effetti dell'emergenza da COVID-19, inizia a mostrare i primi segnali di ripresa, pronto a cogliere le sfide globali lanciate sui temi della sostenibilità, della resilienza e della responsabilità. Nel 2021 infatti oltre l'80 per cento degli italiani è tornato a viaggiare, un dato in miglioramento rispetto al 2020 (70 per cento), anche se ancora lontano dai livelli pre-pandemia. Molto incoraggianti sono poi le stime per il 2022, con l'Italia che torna ad essere nelle intenzioni dei viaggiatori una delle destinazioni più ambite.

Tuttavia, se pure il nostro Paese sia tra le prime destinazioni turistiche nei desideri dei viaggiatori, esso cattura quote sempre minori di flussi turistici rispetto ai Paesi concorrenti perché, a differenza di questi ultimi, non è riuscito a sviluppare una politica strutturale per la crescita e l'attrattività turistica.

La convinzione che i turisti avrebbero continuato a venire in Italia soltanto perché attratti dalla notorietà del suo passato ha fatto venir meno la capacità di investire sul futuro del turismo. Tale approccio si stima sia costato al Paese circa il 2 per cento del PIL e il 3 per cento dell'occupazione negli ultimi dieci anni.

Eppure parliamo del Paese che detiene il maggior numero di siti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)!

Evidentemente è necessario cambiare approccio e puntare a rafforzare l'immagine del nostro *brand* attraverso una rinnovata

strategia di sviluppo che sappia sfruttare al meglio l'attrattività dei territori locali, attraverso un'offerta non più soltanto sostenuta dalla leva del prezzo e dalla garanzia di servizi di qualità, ma anche dalla ricerca di un elevato livello di soddisfazione dei bisogni dei viaggiatori.

È innegabile come in questi anni segnati dalla pandemia ci sia stato un cambiamento anche nelle abitudini dei viaggiatori, i quali sono sempre più attratti da soluzioni di prossimità che esaltino l'esperienza di viaggio, attraverso proposte mirate e innovative, che puntino alla valorizzazione del territorio, con la sua storia e le sue tipicità e tradizioni. La ripresa competitiva del settore è quindi legata alla capacità di offrire soluzioni ad alto impatto emozionale, che al contempo rispettino e valorizzino le unicità dei territori visitati.

In questo contesto si inserisce il presente disegno di legge che intende gettare le basi per lo sviluppo di un modello turistico sostenibile e accessibile, inteso come sistema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone, con riferimento in particolare a quelle meritevoli di maggior tutela, attraverso la realizzazione di un progetto che agevoli l'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche dei soggetti coinvolti. Il pensiero è in questo caso rivolto ai giovani che a causa della pandemia hanno visto completamente stravolte le loro opportunità di vita, comprese quelle di natura economica. La loro continua ricerca di libertà e il loro desiderio di conoscenza rappresentano uno stimolo importante per la ripartenza del turismo, presente e fu-

turo, che non può essere trascurato. Secondo un'indagine di Booking.com, per il 65 per cento degli appartenenti a questa generazione viaggiare e visitare il mondo è il modo migliore di investire tempo e soldi.

Il presente provvedimento intende proprio incentivare, anche presso le giovani generazioni, lo sviluppo e il rilancio del turismo giovanile, scolastico, culturale e sociale attraverso la costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una società, a controllo pubblico, che persegua la finalità di promuovere, anche attraverso una gestione del patrimonio di immobili destinati ad alberghi e ostelli della gioventù, il miglioramento culturale delle gio-

vani generazioni con la pratica del turismo, inteso come mezzo di diffusione della conoscenza dell'importante patrimonio custodito dai nostri territori.

La società si pone l'obiettivo di raccogliere quel bagaglio di esperienze e conoscenze maturate dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù, sottoposta dal 1° luglio 2019 a procedura fallimentare, avviata dal tribunale fallimentare di Roma, evitando la dispersione dell'opera, a carattere essenzialmente pubblico, svolta dall'ente a favore delle giovani generazioni, prevedendo così la ricostituzione su tutto il territorio di una rete per l'aggregazione giovanile, nella quale i giovani possano continuare a ritrovarsi, confrontarsi e a condividere esperienze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione della società Turismo e Giovani Spa)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del turismo giovanile, anche attraverso il potenziamento della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo dell'offerta turistica, la transizione verde, la rigenerazione urbana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita una società per azioni denominata « Turismo e Giovani Spa », con un capitale sociale di 3 milioni di euro.

2. Gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

Art. 2.

(Finalità e funzioni)

1. La società Turismo e Giovani Spa persegue le finalità di favorire lo sviluppo del turismo giovanile, anche attraverso una gestione diretta e indiretta di immobili destinati ad alberghi e ostelli della gioventù, avvalendosi della rete della *International Youth Hostel Federation* per la promozione, nazionale e internazionale, dei siti culturali e paesaggistici italiani. Per le medesime finalità la società può altresì impiegare le risorse a

disposizione per l'acquisto, anche mediante partecipazione ad aste immobiliari, a titolo di investimento, di immobili o di loro porzioni, anche di particolare pregio storico-architettonico, da destinare ad uso ricettivo per l'accoglienza e l'ospitalità dei giovani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la società Turismo e Giovani Spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società, tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.

Art. 3.

(Organi e controlli)

1. Le azioni della società Turismo e Giovani Spa sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

2. Il Ministro del turismo, entro trenta giorni dalla costituzione della società di cui all'articolo 1, convoca la prima assemblea per l'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso.

3. L'assemblea con delibera motivata può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri membri sono designati dal Ministro del turismo.

4. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai

sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 4.

(Gestione del personale)

1. La società con proprio provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, tenendo conto dell'esperienza professionale già acquisita dal personale nell'ambito dell'offerta di servizi dedicati alla promozione del turismo giovanile.

Art. 5.

(Disposizioni finali e finanziarie)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in quanto compatibili.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00